



COMUNE DI AIDOMAGGIORE
Provincia di Oristano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N°98	21.12.2011
Oggetto	Rinnovo contratto di locazione alla Società Vodafone Omnitel N.V. di una porzione di terreno comunale per l'installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare.

L'anno **DUEMILAUNDICI**, addì **ventuno** del mese di **Dicembre**, alle ore **18.00** nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°	COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	LICHERI	Attilio	X	
2	ATZORI	Renato	X	
3	NIOLA	Graziella		X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione G. C. n°57 del 10.11.2005 con la quale si deliberava di:

1. autorizzare la Vodafone Omnitel N.V., sede operativa regionale per la Sardegna in Cagliari, viale Bonaria n°166, per l'installazione nel Comune di Aidomaggiore, di una stazione radio base per telefonia cellulare;
2. Di concedere in locazione alla stessa Società Vodafone Omnitel N.V., la porzione di terreno di proprietà comunale per la realizzazione dell'impianto ai fini di cui sopra, in località " Sa Mura e logu", distinta in catasto al Foglio 47, mappale 47;

Visto il contratto stipulato in data 26 gennaio 2006 tra il Comune di Aidomaggiore e la Vodafone Omnitel N.V.;

Vista la comunicazione in data 04.11.2010 con la quale il locatore, nell'ambito della ottimizzazione delle risorse e del contenimento dei costi, stava valutando la possibilità di **inserire nel piano di smantellamento** dei prossimi anni anche l'impianto di cui sopra, per cui propone il rinnovo della locazione per un canone annuo fino ad massimo € 7.000,00;

Preso visione della proposta del nuovo contratto di locazione del terreno comunale, come sopra individuato in base al quale la nuova concessione avrà la durata di anni 6 (sei) anni, tacitamente rinnovabile per analogo periodo, e così di seguito, salvo che una delle parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza;

Rilevato che tale proposta prevede il pagamento del canone delle prime 3 annualità in unica soluzione, ma non prevede l'adeguamento che il canone sia aggiornato nella percentuale massima consentita dalla Legge 27.07.1978 n°392 della valutazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

Vista la lettera di sollecito pervenuta da parte della Vodafone Omnitel NV in data 14.12.2011 con la quale afferma che nonostante gli incontri avvenuti nell'ultimo periodo non è stata data alcuna risposta in merito alla proposta di novazione contrattuale e nella quale si fa notare che in base all'art. 93, comma 1 del D.lgs. n° 259/2003 le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.

Visto l'art. 2 del contratto stipulato in data 26.01.2006 fra questo comune e la Vodafone, il quale recita:

“Il contratto avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza successiva al rilascio da parte delle Pubbliche Autorità competenti dei permessi ed autorizzazioni necessari alla realizzazione dell'impianto.

Il contratto si intende tacitamente rinnovato per 6 (sei) anni, e così di seguito, salvo che una delle parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il rinnovo avrà luogo in ogni caso di sulla base di apposito atto deliberativo adottato dall'organo comunale competente”.

Considerato che nei dodici mesi previsti dal contratto, non è stata comunicata a questo Comune la lettera di disdetta da parte della Vodafone Omnitel NV, non intendendosi lettera di disdetta la comunicazione di cui sopra inviata in data 04.10.2010 dal locatore;

Ritenuto pertanto a norma del secondo comma dell'art 2 del contratto, di esprimere la volontà al rinnovo del contratto in essere alle medesime condizioni economiche;

Ravvisato inoltre che non vi sia stata da parte di questo Ente una imposizione di oneri o canoni che non siano stabiliti dalla legge così come previsti dall'art. 93, comma 1 del D.lgs. n° 259/2003, in quanto il contratto stipulato nel 2006 è stato frutto di **un incontro di volontà delle parti in conseguenza di una proposta da parte della Vodafone Omnitel N.V.;**

Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Con voto unanime

DELIBERA

Di rinnovare ai sensi dell'art. 2 del contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo stipulato in data 26.01.2006 fra il comune di Aidomaggiore e la Vodafone Omnitel N.V. alle stesse condizioni del medesimo;

Di non accogliere pertanto la richiesta di Novazione contrattuale proposta in data 04.10.2010 e sollecitata in data 14.12.2011;

Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico in merito alla formalizzazione di ogni altro successivo e consequenziale atto alla presente deliberazione;

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)

Parere di regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, esprime parere **favorevole** per quanto concerne la regolarità tecnica.

Aidomaggiore 21.12.2011

Il Responsabile Ufficio tecnico
Geom. Emilio Marredda

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione, Si esprime parere **favorevole** per quanto concerne la regolarità contabile e la corretta Imputazione della spesa.

Aidomaggiore 21.12.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore 30.12.2011

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria